

## PROGETTO “RICICLO PREMIANTE”

### REGOLAMENTO

Soggetto Promotore: **Eco Sud Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Casamassella di Uggiano la Chiesa alla via Uggiano la Chiesa n. 63, P. Iva 02507130751.

Diffusione: tutto il territorio nazionale.

Modalità di cessione: gratuita

**Art. 1 -** RICICLO PREMIANTE è un sistema di marketing non convenzionale che permette di fare raccolta differenziata di qualità, abbattere le emissioni di CO2 e ottenere un bonus economico dal conferimento della plastica PET, vuoti di detersivi HDPE e lattine in alluminio per dare impulso all’economia locale.

**Art. 2 -** Il progetto prevede l’installazione di “Case del Riciclo”, dotate di eco-compattatori, nel territorio dei Comuni che aderiscono all’iniziativa, presso i quali ogni cittadino potrà conferire materiali in plastica PET, HDPE, ALLUMINIO, ottenendo uno scontrino attestante la natura e la quantità dei materiali conferiti (ad es. quante bottiglie e/o lattine).

**Art. 3 -** Per ogni materiale conferito, conforme a quelli indicati in ogni Eco-point, l’utente finale otterrà un “Eco-punto” del valore convenzionale di €0,10, che potrà essere utilizzato presso le attività convenzionate al progetto Riciclo Premiante, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

**Art. 4 -** Le attività commerciali convenzionate al Progetto Riciclo Premiante, applicheranno uno sconto sul totale della spesa effettuata pari alla percentuale da loro determinata. Gli utenti finali al momento del pagamento ed al fine di ottenere lo sconto praticato, dovranno consegnare gli scontrini attestanti il conferimento i quali, anche cumulativamente, contengano un numero di Eco-punti corrispondente al valore economico dello sconto praticato, espresso in Euro, senza diritto di resto.

**Art. 5 -** La percentuale di sconto praticata è rimessa all’insindacabile scelta di ogni singola attività commerciale aderente all’iniziativa. In alcun caso l’attività commerciale

aderente sarà tenuta o potrà praticare uno sconto differente in riferimento a quello già comunicato ai propri clienti con mezzi idonei.

**Art. 6 -** Nel caso in cui il valore degli Eco-punti consegnati sia superiore allo sconto praticato dalla singola attività commerciale, in nessuna caso l'utente finale avrà diritto al rimborso dell'equivalente in denaro.

**Art. 7 -** Gli scontrini attestanti il conferimento e recanti gli Eco-Punti utilizzabili per l'acquisto di beni e servizi non possono qualificarsi quali titoli al portatore, bensì documenti di legittimazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2002 c.c..

**Art. 8 -** In nessun caso il valore dei punti conferiti potrà essere convertito in denaro. Il valore dei punti è unicamente convenzionale. In alcun caso il valore trascritto sugli scontrini rappresenta il riconoscimento dell'equivalente in denaro al possessore, il quale non potrà pretendere alcun rimborso per nessuna ragione né dalla società promotrice, che dalle attività commerciali aderenti o da terzi.

**Art. 9 -** L'iniziativa non è cumulabile con altre iniziative eventualmente in corso nelle attività commerciali aderenti.

**Art. 10 -** In caso di furto, smarrimento o danneggiamento, il valore di Eco-punti contenuto negli scontrini non potrà essere rimborsato.

**Art. 11 -** Gli scontrini eventualmente strappati e/o illeggibili e, comunque, irregolari a insindacabile giudizio del responsabile di ogni attività convenzionata al progetto riciclo premiante, non saranno accettati, salva ogni responsabilità dell'utilizzatore in caso di comportamenti fraudolenti perseguibili a norma di legge.

**Art. 12 -** La manifestazione sarà pubblicizzata nei termini o con le modalità conformi al presente regolamento utilizzando principalmente i seguenti mezzi di comunicazione:

- materiali pubblicitari esposti nelle "Case del Riciclo" e nei punti vendita che aderiranno all'iniziativa.

- sezioni pagine dedicate sul sito [www.riciclopremiante.it](http://www.riciclopremiante.it).

La Società Promotrice si riserva comunque di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che appaia idoneo a portare a conoscenza il contenuto della manifestazione a premio ai destinatari della stessa.

**Art. 13 -** L'adesione al progetto Riciclo Premiante, con il conferimento dei materiali presso le "Case del Riciclo" o con l'utilizzo presso le attività commerciali convenzionate degli scontrini rilasciati comporta l'accettazione del presente regolamento.

**Art. 14 -** Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Per qualunque controversia derivante o connessa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecce.

La Società promotrice conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti degli aderenti al progetto, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del codice civile, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i diritti acquisiti dagli utenti. Nel caso in cui si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i clienti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza del regolamento originario.